

Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 56  
approvata il 28.02.2019

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) VIA BARDONECCHIA –  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE  
ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2014-01403/009 del 14/04/2014 è stata approvata la Variante parziale n. 293 al P.R.G., che prevede la trasformazione dell'area normativa avente una Superficie Lorda di pavimento (SLP) massima di mq 9.000, per la cui attuazione è prevista l'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo.

In data 13/07/2018, successivamente integrata il 24/09/2018, è stata presentata una proposta di PEC che comporta l'estensione dell'area soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), con l'inclusione della limitrofa area destinata dal PRG a Servizi pubblici a Servizi pubblici (lettere a e t) il cui ampliamento dovrà essere assunto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera c), della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il PEC prevede la realizzazione di due edifici residenziali per un totale di 9.000 mq di Superficie Lorda di Pavimento (SLP), la sistemazione a verde dell'area prevista a servizi pubblici pari a mq 6.375, la sistemazione della confinante area per servizi e dell'edificio localizzato tra le vie Fattori e Medardo Rosso, entrambi di proprietà della Città a seguito dell'attuazione dell'ambito "8g Medardo Rosso", nonché la realizzazione della pista ciclopedonale posta esternamente all'area di intervento.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. 3987 del 11 ottobre 2018, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 8914, in data 16 ottobre 2018, trasmetteva all’Autorità Competente la documentazione inerente la pratica in oggetto indicata, finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 9269 del 26 ottobre 2018, apposta seduta dell’Organo Tecnico Comunale in data 6 novembre 2018; l’O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali richieste formalmente con nota del dirigente competente, prot. n. 9694 del 12 novembre 2018.

In relazione alle richieste formulate dall’OTC, e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa dal Servizio Pianificazione della Città, acquisita al protocollo del Servizio scrivente con nota prot. n. 9768 data 14 novembre 2018, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. n. 9804 del 16 novembre 2018, inviata all’Area Urbanistica della Città, comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. n 10440 in data 4 dicembre 2018 il Servizio Pianificazione trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 249 approvata il 22 novembre 2018 (n. mecc 2018 45483/009) con la quale il dirigente dell’Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all’avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

- Piano Esecutivo Convenzionato
- Progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di urbanizzazione
- Valutazione Impatto Economico VIE
- Schema di Convenzione
- Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo
- Relazione geologica e geotecnica

- Documento di valutazione clima acustico
- Documento di verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica
- Documento tecnico ai fini della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
- Relazione agronomica e paesaggistica
- Perizia di stima del costo di demolizione del capannone esistente lato sud
- Perizia di rilievo dell'area

Atteso che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 3bis L.R. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 L.R. 56/77, i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R., ovvero sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- ai sensi dell'art. 3bis nonché dell'art 40 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui ai medesimi articoli svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella

quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Con nota, prot. 10517 del 05.12.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come formalizzata con la determinazione dirigenziale cron. 249 approvata il 22 novembre 2018 (n. mecc 2018 45483/009) della Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani.

Con la medesima nota, prot. 10517 del 05.12.2018, l'Autorità Competente indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 20 dicembre 2018: l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 5 dicembre 2018, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 20 dicembre 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), a cui hanno partecipato l'O.T.C. e ASL "Città di Torino", il progettista incaricato dal

proponente ha illustrato l'intervento e fornito informazioni sullo strumento urbanistico in esame, evidenziando gli approfondimenti condotti su quelle ritenute le tematiche ambientali preminenti che comprendono in particolare lo smaltimento delle acque, la permeabilità dei terreni ed il consumo del suolo nonché le soluzioni progettuali individuate al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico in atto, che dovranno confluire nella realizzazione di un giardino bioclimatico, da definirsi più compiutamente, in sede di progettazione esecutiva, d'intesa con i Servizi competenti della Città.

Evidenziato in particolare nel corso della seduta della conferenza dei servizi che:

- è stato illustrato lo stato del procedimento di bonifica, in atto sull'area, e della procedura amministrativa avviata per il riconoscimento dei valori di fondo ai sensi di legge;
- la conferenza dei servizi ha preso atto e acquisito agli atti della propria seduta il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Prot. n. 21473 del 20 dicembre 2018 (Prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 11138 del 21 dicembre 2018, in riferimento al quale, il medesimo Ente, ritiene di non dover assoggettare a V.A.S. lo Strumento Urbanistico e rammenta che, trattandosi di area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, si richiede in ogni caso, la presentazione dei progetti di intervento per le valutazioni di cui agli articoli 21 – 22 del D- Lgs. 42/2004;
- in analogia con le più recenti attuazioni come riferimento per il raggiungimento di significativi livelli di sostenibilità, è stato ritenuto opportuno prescrivere il raggiungimento per le nuove realizzazioni del punteggio 2.5 del pertinente protocollo ITACA come riferimento;
- rispetto alla criticità acustica che riguarda in particolare l'edificio su via Bardonecchia, è stata chiesta la possibilità di introdurre ulteriori ottimizzazioni della forma dei balconi con la facciata; inoltre, in considerazione del parere ARPA ancora inespresso, si è fatta riserva di valutare ancora la tipologia e localizzazione della posa dell'asfalto modificato in funzione del possibile contributo maggiore sugli edifici proveniente da corso Peschiera anziché da via Bardonecchia;
- è stato ricordato che per concludere il procedimento di verifica occorre il acquisire il parere di ARPA.

Rilevato che ARPA Piemonte con successiva nota prot. n. 8165 del 29/01/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 953 del 04/02/2019 – Allegato n. 2) ha espresso il

proprio parere di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS osservando inoltre che per quanto riguarda "...l'intervento di mitigazione acustica o proposto, che consiste nella realizzazione della pavimentazione fonoassorbente del tratto interessato della via Bardonecchia, andrebbe rivisto prendendo in considerazione la stessa possibilità di intervenire sul sedime stradale del corso Peschiera."

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di

trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione. Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente, da sottoporsi a revisione; considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca

incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente, in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

#### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) via Bardonecchia subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei procedimenti stessi;
  - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS nonché quanto prescritto, per quanto applicabile, dal punto 1 del dispositivo della determina di esclusione della Variante parziale n. 293 al P.R.G. dalla verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale n. cron. 313 del 13 dicembre 2013 mecc. n. 44990/126 del Direttore della Direzione Ambiente Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino;
  - b) le attività di scavo previste dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
  - c) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;



inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:


- d) sia previsto per le nuove edificazioni residenziali il raggiungimento del livello del punteggio ITACA pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;
- e) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt. A tal fine, d'intesa con il competente Servizio Gestione verde della città, dovrà svilupparsi a livello esecutivo un progetto di giardino bioclimatico che preveda la realizzazione di interventi tesi ad aumentare il più possibile le superfici permeabili e a creare zone di rifugio ad alto ombreggiamento per mitigare le problematiche delle isole di calore, modificando anche in parte la forma dei percorsi pedonali e ciclabili;
- f) per quanto riguarda la tipologia di materiali da utilizzarsi su stalli, corselli e superfici delle pavimentazioni marciapiedi dovranno valutarsi in fase esecutiva le migliori soluzioni in funzione della permeabilità dei suoli e, ove non fossero del tutto permeabili, dovrà provvedersi affinché per lo meno si agisca a livello cromatico nella finalità di mitigare le isole di calore;
- g) per quanto riguarda la mobilità, in fase di progetto esecutivo dovranno individuarsi le migliori soluzioni finalizzate a rendere quanto più lineari i tracciati nonché a risolvere le possibili criticità in corrispondenza dell'incrocio via Marsigli - via Bardonecchia operando gli accorgimenti necessari per favorire la fluidità veicolare in corrispondenza del nodo, anche attraverso l'adeguamento dell'uso del controviale di via Marsigli. Parimenti, rispetto alla mobilità "lenta", il progetto esecutivo dovrà individuare le migliori soluzioni

atte a risolvere le connessioni ed i possibili conflitti tra mobilità ciclabile e pedonale;

- h) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";
- i) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
- j) in merito alle problematiche conseguenti alle attività di cantiere, i mezzi pesanti non dovranno transitare in prossimità delle strutture scolastiche presenti in concomitanze con gli orari di entrata e di uscita dalle strutture stesse. Ai fini della movimentazione/smaltimento dei materiali di demolizione e di scavo, occorrerà adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai fini della tutela dei lavoratori. Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale;
- k) sulla scorta del parere formulato da ARPA Piemonte, al fine di contenere gli impatti previsti, occorre rivedere l'intervento di mitigazione acustica proposto, consistente nella realizzazione della pavimentazione fonoassorbente del tratto interessato sulla via Bardonecchia, prevedendo analogo intervento sul sedime

stradale di corso Peschiera da coordinarsi nell'ambito della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.

- l) nella realizzazione dei nuovi edifici si suggerisce di tener conto anche degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014;
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione;
  3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
  4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
  5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino 28 FEB. 2019	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI Ing. Claudio Beltramino 
------------------------	---

Allegati:

Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 20 dicembre 2018

Allegato n. 2 - Parere ARPA Piemonte prot. n. 8165 del 29/01/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 953 del 04/02/2019)

